

SCUOLA FORENSE DI BUSTO ARSIZIO

“GIAN DOMENICO ROMAGNOSI”

REGOLAMENTO

- 1) La Scuola Forense di Busto Arsizio “Gian Domenico Romagnosi”, di seguito denominata “Scuola”, ha lo scopo di fornire ai tirocinanti Avvocati un’idonea preparazione volta all’esercizio della professione legale ed al superamento dell’esame di abilitazione, a ciò provvedendo mediante l’organizzazione di apposito Corso di formazione per l’accesso alla professione di Avvocato, così come previsto dall’art. 43 L. 247/2012.
- 2) La Scuola è organizzata e diretta dagli Organi indicati nello Statuto, e si conforma alle delibere adottate in materia dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, di seguito denominato “COA”.
- 3) Per quanto qui non espressamente previsto si deve fare riferimento alle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività forense e, in particolare, al Decreto Ministero della Giustizia 9/2/2018, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di Avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, L. 247/2012.
- 4) Il Corso, della durata complessiva di diciotto mesi, sarà suddiviso in tre semestri (Novembre-Aprile / Maggio-Ottobre). Ciascun semestre vedrà affrontate le materie oggetto dell’esame di abilitazione usualmente trattate nell’esercizio dell’attività forense, meglio indicate nel Decreto Ministeriale di cui al punto che precede.
- 5) Poiché il tirocinante Avvocato già possiede, o comunque deve possedere il bagaglio di nozioni teoriche che formano il substrato di ogni ragionamento giuridico, la Scuola non è organizzata secondo il metodo tradizionale con cui le discipline vengono trattate nei corsi universitari ma, piuttosto, secondo il metodo casistico.
- 6) Le esercitazioni e le lezioni in cui si struttura la Scuola dovranno proporre ai corsisti, sostanzialmente, gli strumenti con i quali l’Avvocato apprende la questione da trattare, ne individua i termini giuridici, elabora le migliori soluzioni e persegue il fine proposto. Verranno individuati, per ciascuna materia o gruppo di materie, i docenti formatori.
- 7) Le lezioni si terranno, di norma, il martedì e il giovedì pomeriggio, a distanza di nove giorni dalla lezione precedente, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, secondo il calendario che verrà predisposto e comunicato ogni semestre, salvo eccezioni o modifiche che saranno comunicate ai tirocinanti via email almeno una settimana prima. Ciascuna lezione sarà dedicata o allo svolgimento di esercitazioni su pareri, atti o attività processuali, ovvero alla tenuta di lezioni, preferibilmente articolate in singoli moduli.
- 8) La Scuola, su indicazione del Direttore, sentito il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico Scientifico, adotta il programma per il semestre successivo. Copia di detto programma, unitamente al calendario di esercitazioni e lezioni, verrà pubblicata sul sito istituzionale del COA.

9) Il programma potrà essere modificato, con le medesime modalità previste per la sua adozione, durante lo svolgimento del Corso. In ogni caso, la soppressione o l'aggiunta di materie o aree tematiche è di competenza della Scuola, d'intesa col COA.

10) Il Consiglio Direttivo della Fondazione determina, sentito il COA, l'importo della quota di iscrizione. Contestualmente determina il compenso orario per i docenti, se previsto

11) Tenuto conto del periodo feriale estivo e delle festività, il programma dovrà prevedere non meno di 15 giornate di lezione per ciascun corso semestrale, e comunque non meno di 160 ore complessive in 18 mesi.

12) Nell'ambito del Corso sono previste lezioni frontali di ordine metodologico, durante le quali verranno esposte ai tirocinanti le tecniche logico-giuridiche più adatte per la redazione di un parere o di un atto giudiziario nonché lezioni sulle discipline obbligatorie previste dalla normativa regolamentare; è inoltre contemplato lo svolgimento di esercitazioni in materia civile, in materia penale e in materia amministrativa, secondo quanto semestralmente determinato dagli Organi competenti.

13) Nello svolgimento delle esercitazioni è consentito l'utilizzo degli stessi testi e materiali che, sulla base della legislazione vigente, risultano ammessi per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense.

14) Gli elaborati verranno corretti, di volta in volta, uno ad uno e saranno corredati da un sintetico giudizio discorsivo finale; seguirà quindi una correzione (che di regola impiegherà il tempo di una lezione) di tipo frontale e collettiva, oltre ad una fase di discussione con i corsisti.

15) Di norma, i temi di ciascuna lezione e il nome dei relatori verranno previamente pubblicati sul sito istituzionale del COA.

16) Il discente dovrà obbligatoriamente svolgere le esercitazioni previste nel programma del Corso con obbligo di consegna dell'elaborato, in mancanza della quale la prova verrà considerata come non adempiuta; inoltre dovrà frequentare almeno l'80% delle lezioni nell'arco dei 18 mesi, per non meno di 160 ore complessive; con obbligo di frequentazione di tutte le lezioni e i moduli in materia di deontologia forense, previdenza e materie obbligatorie.

17) Al termine di ogni semestre la Scuola rilascerà l'attestato di frequenza, verificando la partecipazione alle esercitazioni, al numero minimo di lezioni sopra indicato, alle lezioni di deontologia, previdenza e materie obbligatorie. Al termine di ogni semestre la Scuola verificherà il profitto dei tirocinanti che abbiano ottenuto l'attestato di frequenza. Solo i tirocinanti che abbiano superato il test del secondo semestre potranno essere ammessi al semestre conclusivo e solo quelli che abbiano superato l'esame finale, all'esito del terzo semestre, potranno avere il certificato di proficua frequentazione della Scuola.

18) Qualora per malattia, gravidanza, allattamento o altre circostanze oggettive si siano verificate assenze in numero tale da poter pregiudicare la proficuità del Corso, all'interessato, dopo un preliminare colloquio, potrà essere prescritto di continuare la frequentazione della Scuola per il tempo ritenuto necessario, fino all'ultimo giorno di lezione prima dell'inizio della prova d'esame ovvero, in alternativa, di seguire gli eventi che nello stesso periodo si terranno e che gli verranno indicati. L'inottemperanza alle prescrizioni imposte potrà essere valutato ai fini disciplinari.

In caso di maternità la tirocinante Avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle esercitazioni o lezioni della Scuola per un periodo massimo di trenta giorni dalla nascita.

19) Presso la Scuola è tenuto un elenco, a cura della segreteria della Scuola e sotto la responsabilità del Direttore, nel quale saranno annotati: il nominativo dell'iscritto, la data di iscrizione al corso, le presenze alle lezioni, le eventuali lezioni supplementari, la data di consegna dell'attestato di frequenza; possono altresì essere annotate altre eventuali informazioni utili a consentire la verifica, da parte della Scuola e del COA, dell'effettiva partecipazione al Corso e del relativo profitto.

20) La Scuola si riserva di individuare, di volta in volta, compatibilmente con le esigenze didattiche, e previo parere del COA, le modalità per il controllo delle presenze.